



Corpo Musicale Santa Cecilia  
Centro di Formazione Musicale  
Via Don Basilio Parietti, 6  
21020 BARASSO (VA)

## STATUTO

### Costituzione - Denominazione - Sede

**Art. 1.** E' costituita con Sede in Barasso, (VA) Via Don Basilio Parietti, n, 6, **l'associazione di promozione sociale** denominata "CORPO MUSICALE SANTA CECILIA – CENTRO FORMAZIONE MUSICALE", **ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche**, nonchè nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2.** L'Associazione "Corpo Musicale Santa Cecilia – Centro Formazione Musicale", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e **svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi** .

### Finalità e attività

**Art. 3.** L'Associazione in particolare ha quale scopo la promozione di attività culturali e lo sviluppo tra i soci e i cittadini di iniziative destinate alla loro formazione musicale e sociale tramite l'utilizzo di tutti i mezzi possibili.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono il mantenimento e lo sviluppo della tradizione dell'esistente Corpo Bandistico e la diffusione della sana passione per la musica. I soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per Associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente con i propri scopi.

**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) Attività culturali: concerti, manifestazioni celebrative e culturali in genere;
- b) Attività sociale: incontri, manifestazioni fra i soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;
- c) Attività di formazione musicale: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati o gruppi di studio, ricerca e produzione musicale.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, **marginali**, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

### Soci

**Art. 6.** Possono diventare soci dell'Associazione, **tutte le persone che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, possono essere soci anche enti pubblici o privati aventi finalità analoghe e/o scopi sociali ed umanitari**. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art. 7.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, tale provvedimento deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria nella prima seduta successiva.

**Art. 8.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

### Diritti e doveri dei soci

**Art. 9.** Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione. I Soci maggiorenni hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Sono previsti i seguenti tipi di Soci:

- Ordinari;
- Onorari.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci Ordinari sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alle attività da essa svolte.

**Art. 10.** La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario ;
- d) per esclusione a seguito di:
  - indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
  - azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione o che costituiscono ostacolo al buon andamento delle attività;
  - inattività prolungata.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre nei casi di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

#### Organi sociali e cariche elettive

**Art. 12.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Comitato di Garanzia

**Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.**

**Art. 13.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso affisso presso la Sede sociale, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 14.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 15.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 16.** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Il primo punto all'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte dei soci radiati onde permettere ai soci che riescono ad essere riammessi di poter partecipare con il proprio voto, agli altri punti di discussione, con conseguente variazione del numero dei soci presenti e quindi del numero legale.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- ratifica l'ammontare delle quote associative, e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva **gli eventuali** regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- ratifica le ammissioni dei soci;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
  - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Consiglio Direttivo

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso telefonico.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e può revocarlo;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo può revocare;
- nomina un responsabile della gestione contabile-amministrativa dell'Associazione, il quale può avvalersi della consulenza di collaboratori esterni qualificati;
- sceglie il Direttore Artistico dell'Associazione;
- sceglie il Coordinatore dei Corsi e le persone per l'organizzazione dei corsi di formazione musicale
- propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci e su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

**Art. 22.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

#### Il Presidente

**Art. 23.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

#### Collegio dei Revisori dei Conti

**Art.26.** Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori, **almeno semestralmente**, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

#### Il Comitato di Garanzia

**Art. 27.** Il Comitato di Garanzia ha la funzione di Tribunale per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Garanti sono nominati dall'Assemblea in numero

di tre (effettivi oltre eventuali supplenti), durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Sindaco. Compiti del Comitato di Garanzia :

- decisione , entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio, per controversie interne all'Associazione;

- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo .

#### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 29.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

**Art. 30.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative, contributi di soci e simpatizzanti;
- b) contributi di privati, soci, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e/o contributi a fondo perso per fini istituzionali.
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

**I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.**

**Art. 31.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 32.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 33.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Norma finale

**Art. 34.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.